

N. R.G. 25894/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

Dott.ssa	Amina SIMONETTI	Presidente
Dott.ssa	Maria Antonietta RICCI	Giudice
Dott.	Nicola FASCILLA	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **25894/2021** promossa da:

FGP REAL ESTATE S.A., con il patrocinio dell'avv. FENOGLIO GIACOMO e dell'avv. FOSSANOVA FEDERICO, elettivamente domiciliata in Milano, VIA MONTENAPOLEONE, 21 presso il difensore avv. FENOGLIO GIACOMO

ATTRICE

contro

MANAGEMENT & PARTNERS S.R.L. (C.F. 08222540968), (ora Welldone srl) con il patrocinio dell'avv. MINERVINI GIOVANNI, elettivamente domiciliata in Milano, VIA BORGONUOVO N. 7 presso il suddetto difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

Accertare e dichiarare la qualifica di socio nella misura dell'8% in capo alla società FGP Real Estate S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla società Management & Partners S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per effetto, condannare Management & Partners S.r.l. a reintrodurre la società attrice nel possesso e nel godimento della propria quota societaria part all'8%.

Condannare Management & Partners S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di parte attrice gli utili eventualmente ripartiti a far data dal 21.06.2018 ad oggi.

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA



Accertare e dichiarare l'illegittima estromissione di FGP Real Estate S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale socio con riferimento alla società Management & Partners S.r.l., e per l'effetto, condannare Management & Partners S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificabili negli utili realizzati dalla convenuta a far data dal 21.06.2018 ad oggi, oltre al valore effettivo della partecipazione societaria. Con la massima osservanza.

Per parte convenuta:

Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis rejectis*, provvedere come segue:

In via Pregiudiziale di rito:

Accertare e dichiarare la operatività e vigenza della clausola arbitrale ai sensi dell'art. 31 dello Statuto costitutivo di Management & Partners S.r.l. – oggi Welldone S.r.l. - e per l'effetto sancire l'improcedibilità del procedimento incardinato dichiarando il difetto della giurisdizione del Tribunale di Milano sussistendo la competenza della Camera arbitrale di Milano come attentamente motivato in narrativa.

Altresì in via pregiudiziale e/o preliminare:

Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della Procura rilasciata alle liti per le ragioni compiutamente esposte in narrativa in ordine al:

- difetto poteri di autenticazione del legale costituito della firma del legale rappresentante;
- illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite;
- mancata risultanza del nome del sottoscrittore nel testo della procura stessa o della certificazione d'autografia resa dal difensore;
- mancanza di volontà di rendere la procura in nome e per conto della società;
- assoluta impossibilità ad identificare il legale rappresentante pel tramite dei documenti di causa o dalle risultanze del registro delle imprese.

In via Principale nel merito:

Per tutte le argomentazioni trattate in narrativa – e per quanto allegato a comprova – rigettare la domanda formulata da FGP Real Estate S.a. in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto poiché le doglianze espresse dall'attore sulla:

- mancata convocazione per l'assemblea del 21 giugno 2018 destinata tra l'altro all'aumento del capitale
- omessa comunicazione di cui all'art 2481 co 2 cpc

si sono rivelate gravemente infondate poiché entrambe le comunicazioni sono correttamente state inviate a tutti i Soci, agli indirizzi di recapito mail corretti, nel rispetto delle modalità previste dallo statuto 21 dell'atto costitutivo della Management&Partners S.r.l. ove sancisce che *l'assemblea è convocata [...] mediante avviso spedito ai soci, risultanti dal registro delle Imprese, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica, anche certificata.*

In ogni caso

- Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre al 15% di rimborso forfettario, oltre accessori di legge salvo la richiesta di applicazione dell'art 96 cpc sottomotivata.



• Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 125 c.p.c., comma primo, per aver omesso l'indicazione del fax, e conseguentemente, voglia l'Ill.mo Giudice adito disporre come per legge ai sensi dell'art. 13, comma 3 bis del Testo Unico sulle spese di giustizia.

Articolo 96 c.p.c.

Risulta doveroso sottolineare la discutibile condotta processuale assunta dall'Attrice.

Questa difesa, contrariamente al proprio costume, si trova nel dovere di richiedere al Giudice la valutazione della contestata condotta in questo procedimento: nel caso in esame, il comportamento della parte appare tendenzioso, alterato, volto a distorcere scientemente fatti noti ed ineludibili e ciò è avvenuto con cieca insistenza.

Questa incardinata vertenza è la evidente dimostrazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. concretandosi in uno scorretto esercizio del diritto di agire in giudizio; l'intensità dell'elemento soggettivo, dimostrata dal fatto che la domanda è fondata su assunti falsati, duramente e pienamente smentiti, è tale da ingenerare preoccupazione nella convenuta il cui organismo dirigente – noto assai nel mondo della finanza e dell'imprenditoria - fonda la propria credibilità sulla impeccabile condotta imprenditoriale e societaria.


Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1) Con citazione ritualmente notificata FGP Real Estate S.A. ha convenuto in giudizio Management & Partners s.r.l. allegando che:

- la società FGP Real Estate S.A. a far data dal 15.05.2013 deteneva l'8% delle quote societarie della società Management & Partners S.r.l.;

- con assemblea dei soci del 21.06.2018 – mai comunicata a parte attrice – avanti al Notaio Claudio Caruso in Milano (alla quale partecipavano i soci: Macaione Vincenzo, detentore del 15% delle quote societarie; Mercurion S.A., detentrica del 15% delle quote societarie; Cerasuolo Bruno, detentore del 10% delle quote societarie; Giombini Gualtiero, detentore dell'1,5% delle quote societarie; Girolami Alberto, detentore del 2% delle quote societarie; G&M Sysem Group S.a.s., detentrica del 15% delle quote societarie; Cordifin S.p.a., detentrica del 20% delle quote societarie; Fogagnolo Alberto, detentore del 10% delle quote societarie; Felce S.r.l., detentrica dell'1,5% delle quote societarie) i soci presenti così deliberavano: *“(...) di coprire le perdite, come sopra specificate, di € 166.655,65 come segue: - utilizzo della riserva per un importo di € 421,62; - utilizzo della riserva straordinaria per un importo di € 128.700,00; utilizzo degli utili portati a nuovo per € 5.031,94; azzeramento del capitale di € 10.000,00. Quanto ai restanti € 22.502,09 mediante ricostruzione del capitale sociale fino ad €10.000,00, con previsione di un sovrapprezzo pari ad €22.502,09, pari alle perdite residue, aumento da liberarsi in denaro, in via inscindibile, da offrirsi in sottoscrizione, alla pari, a tutti i soci in proporzione alle quote di cui sono titolari –con facoltà di sottoscrivere proporzionalmente anche la quota di aumento non sottoscritta dagli altri soci con le seguenti modalità: - l'aumento dovrà essere*





liberato in denaro; - l'aumento è riservato ai soci e non potrà essere collocato a terzi neanche in caso di rinuncia al diritto di sottoscrizione e al diritto di prelazione su quanto non sottoscritto da parte degli altri soci; - l'aumento dovrà eseguirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel registro imprese.”;

- nessuna comunicazione di convocazione assembleare era mai pervenuta all'odierna attrice, né tanto meno alcuna comunicazione di cui all'art. 2481 bis, comma 2, c.c. era mai stata inoltrata a FGP Real Estate S.A.;

- nonostante le numerose richieste di aggiornamento circa l'attività societaria avanzate nel tempo dall'attrice, soltanto a seguito di istanza inoltrata dalla legale, con email del 26.03.2020, il Signor Roberto Ferrieri, Amministratore Unico di Management & Partners S.r.l. inoltrava a mezzo email, del 27.03.2020, copia del verbale di assemblea del 21.06.2018;


- dalla lettura del predetto verbale, nonché dalla email esplicativa inoltrata in data 30.03.2020 alla legale dal Signor Ferrieri, l'attrice veniva a conoscenza della circostanza per la quale le proprie quote societarie – pari all'8% – erano state diluite automaticamente tra i soci che avevano partecipato all'assemblea del 21.06.2018 ed avevano così ricostituito il capitale sociale nei termini e nelle modalità ivi previste;

- pertanto, stante l'assenza di alcuna comunicazione in favore dell'attrice circa le delibere portate dal verbale assembleare del 21.06.2018 – in contravvenzione al disposto normativo di cui all'art. 2481 bis, comma 2, c.c. – con comunicazione a mezzo pec del 30.03.2020, il difensore dell'attrice domandava l'esercizio del diritto di opzione sulle proprie quote societarie, non essendo decorso il termine per l'esercizio dello stesso, mantenendo in ogni caso la sua qualifica di socia nella misura dell'8% della società Management & Partners;

- con comunicazione del 2.04.2020 a firma dell'Avv. Giovanni Minervini, rispondeva Management & Partners, comunicando una generica “*indisponibilità al contraddittorio*”, senza alcuna ulteriore specifica, né contraddicendo quanto asserito dal proprio difensore nella propria comunicazione del 30.03.2020;

- nonostante le richieste avanzate al fine di comprendere le modalità di esercizio del diritto di opzione da parte di FGP Real Estate rimaste senza riscontro alcuno l'attrice inoltrava in data 23.04.2020, presso la sede legale di Management & Partners S.r.l., assegno circolare n. PKB00010077, tratto su banca PKB Privatbank, dell'importo di € 2.600,17 (pari all'8% dell'aumento di capitale deliberato in verbale





del 21.06.2018);

- detto assegno veniva ricevuto da Management & Partners S.r.l. in data 24.04.2020, e dunque entro 30 giorni dalla data di comunicazione del verbale recante la deliberazione di aumento di capitale da parte dell'Amministratore Unico di Management & Partners alla FGP Real Estate S.A.;
- con comunicazione del 14.05.2020, l'Avv. Minervini, per conto di Management & Partners S.r.l. rinnovava "l'indisponibilità al contraddittorio" dichiarando che non avrebbe provveduto all'incasso dell'assegno circolare ricevuto.

Con il presente giudizio parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:

Nel merito in via principale:

- *Accertare e dichiarare la qualifica di socio nella misura dell'8% in capo alla società FGP Real Estate S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla società Management & Partners S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare Management & Partners S.r.l. a reintrodurre la società attrice nel possesso e nel godimento della propria quota societaria pari all'8%, giusta narrativa che precede;*
- *Condannare Management & Partners S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di parte attrice gli utili eventualmente ripartiti a far data dal 21.06.2018 ad oggi. Il tutto, giusta narrativa che precede.*

Nel merito in via subordinata:


Accertare e dichiarare l'illegittima estromissione di FGP Real Estate S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale socio con riferimento alla società Management & Partners S.r.l., e per l'effetto, condannare Management & Partners S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificabili negli utili realizzati dalla convenuta a far data dal 21.06.2018 ad oggi, oltre al valore effettivo della partecipazione societaria. Il tutto, giusta narrativa che precede."

1).1 Si è costituita la società convenuta eccependo:

- l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente la camera arbitrale di Milano;
- la nullità e/o inesistenza della Procura rilasciata alle liti;
- nel merito, l'infondatezza delle domande attoree.

1).2 Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. dell'8 marzo 2022, il giudice istruttore assegnava a parte






attrice termine sino al 22/04/2022 per il rilascio di valida procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rinviando all'udienza del 24/05/2022. Alla nuova udienza ex art. 183 c.p.c. il giudice istruttore "*ritenuta la non pretestuosità delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla convenuta e oggi ancora discusse, e letto l'art. 187 co. 2° e 3° c.p.c.,*" rinviava per la precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 10 maggio 2023 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.

2) L'eccezione di nullità della procura alle liti è infondata per i motivi che seguono.

La Corte di Cassazione ha affermato che "*La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si allegghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando, così, l'istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui essa accede.*" (cfr. Cass. 16634/2017).

Inoltre, "*L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina nullità dell'atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni si determina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essere eccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilità della firma in calce alla procura conferita dall'amministratore di un condominio, in quanto il nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testo della procura né dal contenuto dell'atto processuale al cui margine la stessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall'esame di una precedente missiva spedita dal condominio alla controparte e da questa depositata in giudizio).*"





(cfr. Cass. 8930/2019).

Nel caso di specie, la procura alle liti individua in maniera esplicita la denominazione della società attrice (FGP Real Estate), e indica quale soggetto conferente la procura il proprio legale rappresentante, con sottoscrizione autenticata dal difensore.

A seguito dell'eccezione di parte convenuta di nullità della procura nonché dell'invito del giudice istruttore di regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il procuratore attoreo ha prodotto in data 8 marzo 2022 visura aggiornata della FGP Real Estate, e ciò *“in ottemperanza dell'ordinanza pronunciata dall'Ill.mo Giudicante in occasione dell'udienza odierna dell'8.03.2022, al fine di individuare l'identità del legale rappresentante della società attrice nonché firmatario della procura alle liti già in atti, Dr. Eugenio Rocco”* (così testualmente nella memoria autorizzata dell'8 marzo 2022).

Con la conseguenza che ogni irregolarità originaria della procura può dirsi integralmente sanata dalla identificazione del legale rappresentante della società attrice nella persona di Eugenio Rocco e dalla conferma effettuata dal difensore che il firmatario della procura è proprio il citato soggetto, il quale aveva i poteri per il suo rilascio.


2).1 Con la seconda eccezione pregiudiziale di rito, la parte convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano per la presenza nello statuto della società convenuta di una clausola compromissoria.

L'eccezione è fondata.

Invero, l'art. 32 dello statuto della Management & Partners s.r.l. prevede che *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da uno a tre membri a scelta della parte che adisce il giudizio e i quali verranno nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ai sensi del Regolamento Arbitrale Nazionale vigente al momento dell'insorgere della controversia ai sensi del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5”*.

Deve innanzitutto essere osservato come il petitum di parte attorea nel presente giudizio non è la declaratoria di invalidità della delibera del 21 giugno 2018 bensì di *“Accertare e dichiarare la qualifica di socio nella misura dell'8% in capo alla società FGP Real Estate S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla società Management & Partners S.r.l., in persona del*





legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare Management & Partners S.r.l. a reintrodurre la società attrice nel possesso e nel godimento della propria quota societaria pari all'8%, giusta narrativa che precede” nonché di “Condannare Management & Partners S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di parte attrice gli utili eventualmente ripartiti a far data dal 21.06.2018 ad oggi. Il tutto, giusta narrativa che precede.”.

In via subordinata la società attrice ha chiesto il risarcimento dei danni previo accertamento incidentale di illegittima esclusione della società attrice dalla qualità di socio.

Con la conseguenza che oggetto del presente giudizio è pacificamente una controversia tra socio e società, avente ad oggetto diritti disponibili, concernente la qualità di socio e pertanto soggetta alla clausola compromissoria statutaria, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 808 quater c.p.c. secondo cui *“Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.*

Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale dichiara la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale.

Pertanto osserva il Tribunale come anche l'eventuale controversia relativa alla invalidità della delibera sarebbe ricompresa nella clausola statutaria.

Invero la Corte di Cassazione ha ancora recentemente affermato come *“l'aspetto considerato determinante per giungere alla conclusione dell'arbitrabilità, o non, delle controversie riguardanti le impugnazioni delle delibere societarie ivi esaminate è stato individuato - con argomentazioni assolutamente condivisibili e nel solco delle quali questo Collegio intende collocare la propria odierna decisione - nella prospettazione dei fatti concretamente fornita dalle parti e degli interessi specificamente convolti. In altri termini, ed in linea generale, deve opinarsi che, al fine di negare o consentire un giudizio arbitrale su controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere societarie incidenti sul capitale sociale (in termini di suo aumento e/o riduzione), occorre verificare se le stesse, rispettivamente, influiscano, o meno, su interessi superindividuali della società, dei soci e dei terzi la cui tutela sia assicurata, o non, mediante la predisposizione di norme inderogabili che, se violate, determinerebbero la reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte. Pertanto, laddove il coinvolgimento di tali interessi non sia direttamente inciso dall'oggetto del processo, deve escludersi che si sia al cospetto di “diritti indisponibili” nei sensi in precedenza*



individuati, con conseguente possibilità, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto della società, di sottoporre le controversie suddette alla cognizione arbitrale." (così in motivazione, Cass. 9434/2023).

Nel caso di specie, dalla stessa ricostruzione dei fatti costitutivi delle domande formulate emerge quale unico interesse di causa quello della FGP Reale Estate, con esclusione del coinvolgimento di interessi superindividuali.

3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna la società attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.122,00 (causa valore indeterminabile: € 2.127,00 fase di studio; € 1.416,00 fase introduttiva; € 3.579,00 fase decisionale), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

Trattandosi di decisione di mero rito relativa alla competenza, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per presenza di clausola arbitrale;

2. condanna la società attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.122,00 (causa valore indeterminabile: € 2.127,00 fase di studio; € 1.416,00 fase introduttiva; € 3.579,00 fase decisionale), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, 25 maggio 2023

Il Giudice relatore ed estensore
dott. Nicola Fascilla

Il Presidente
dott.ssa Amina Simonetti

